



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DELLA SINDACA

ORDINANZA N.

94

in data

28/09/2017

OGGETTO:

interramento delle carcasse di 20 ovini (pecore), morte a causa della morsicatura di cane, di proprietà di Ovicampidanese di Baldussi Giuseppe località Pallionni, codice azienda IT 074CA175.

La Sindaca

Vista la certificazione del 27 settembre 2017 del Servizio Veterinario della ASL numero 8 di Cagliari, Servizio Veterinario Sanità Animale, avente per oggetto: "Reg. (CE) n. 1069/2009, certificazione veterinaria per materiali di categoria 1", registrata con il numero 286 del Protocollo Riservato in data 28/09/2017, con la quale viene certificata la morte di 20 animali della specie ovina (pecore), causata dalle morsicature di cani randagi, di proprietà di Ovicampidanese di Baldussi Giuseppe codice az. IT 074CA165 titolare dell'allevamento ovino ubicato in località Pallionni in agro di Sestu;

Considerato che la località "Pallionni" si trova fuori dal centro abitato, in cui la popolazione animale è scarsa, per cui può disporsi il sotterramento in loco sotto la vigilanza della Polizia Locale;

Visto lo stato conservativo dei suini, che ne sconsigliano il trasporto in impianto autorizzato;

Visto il regolamento CE n. 1069/2009;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267;

Ritenuto necessario adottare con urgenza i provvedimenti atti a impedire inconvenienti igienico sanitari conseguenti alla decomposizione delle carcasse;

ordina

al signor Baldussi Giuseppe, in qualità di titolare dell'azienda agricola "Ovicampidanese di Baldussi Giuseppe" ubicata in loc. "Pallionni" in agro di Sestu, codice Azienda IT074CA165, di interrare immediatamente le carcasse degli ovini cospargendole interamente con calce, presso fondo agricolo della propria azienda. Durante le operazioni di interrimento e sino alla chiusura dello scavo dovrà essere presente la Polizia Locale, incaricata della vigilanza sul puntuale rispetto di quanto sopra disposto.

La Sindaca

Maria Paola Secci

La presente Ordinanza viene:

- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu ;
- trasmessa al Servizio Veterinario dell'A.S.L. 8 di Cagliari e al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità.

COMUNE DI SESTU
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

n° prot.

Prot. n° 28618/RIS

Cagliari,

Ricevuto il 28/09/2017

Al sig. BALDUSSI GIUSEPPE
allevatore di ovini/caprini
Comune di SESTU

e p. c.

Al sig. Sindaco
del comune di SESTU

e p. c.

Al Direttore del Servizio
Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche

Oggetto: Reg. (CE) n°1069/2009, certificazione veterinaria per materiali di categoria 1.

Il sottoscritto dr. MANUNZA GIOVANNI, veterinario dirigente della Az. U.S.L. n°8 certifica di aver accertato in data odierna la morte di n° 020 animale della specie OVINA categoria PECORE identificato con contrassegno individuale SEQUE CAT. di proprietà del sig. QUICAMPIDAMOSE DI BALDUSSI GIUSEPPE, cod. az. 1076CA165 titolare dell'allevamento ovino/caprino, ubicato in località PALIDOMI in agro del comune di SESTU, delega ASL si no.

GLI ANIMALI SONO MORTI A CAUSA DELLE MORSIATURE DA CANI
La carcassa dell'animale suindicato, contenente materiali specifici a rischio TSE, classificata come materiale di categoria 1, secondo quanto disposto dal Regolamento n°1069/2009, devono essere smaltite in impianti autorizzati.

Tale carcassa deve essere accompagnate fino all'impianto autorizzato dal documento commerciale di trasporto (allegato 2).

L'allevatore dopo 10 giorni dall'invio della carcassa, dovrà esibire al Servizio Veterinario la dichiarazione dell'avvenuta ricezione della carcassa da parte del titolare dello stabilimento di smaltimento.


In caso di mancato rispetto della procedura indicata, saranno adottati i conseguenti provvedimenti previsti dalla norma.

Qualora le carcasse degli animali siano ubicate **in zona isolata**,* il Sindaco, dopo aver eventualmente acquisito un parere tecnico relativo all'igiene ambientale, può se necessario, decidere che vengano eliminate mediante combustione o sotterramento in loco. Il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, dovrà dare tempestiva comunicazione al Servizio Veterinario di questa Az. U.S.L. e al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato all'Igiene e Sanità delle zone individuate come isolate.

*Per zone isolate il Regolamento in questione intende zone dove la popolazione animale è talmente scarsa e gli impianti talmente distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta ed il trasporto sarebbero eccessivamente onerose rispetto all'eliminazione in loco.

27-9-017

Copia ricevuta in data
Firma dell'allevatore



Il Veterinario Dirigente

Veterinario Dirigente I° liv
(dr. Giovanni Manunza)